

IL LIBRO/1

Il mercato delle idee, la mano invisibile e la democrazia digitale

Oreste Pollicino e Pietro Dunn



Gli ultimi mesi si sono caratterizzati per una vera propria corsa o, meglio, rincorsa alla regolazione del nuovo ecosistema digitale: una competizione geopolitica di natura globale che ha visto l'emergere di una serie di normative dentro e fuori l'Europa.

Dal nuovo Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale approvato nella prima metà del 2024, che conferma il primato europeo dal punto di vista regolatorio – ma non tecnologico – passando per il tentativo cinese (a forte traino dirigista) di trasformare i propri campioni nazionali dell'intelligenza artificiale in campioni globali, giungendo fino all'ordine esecutivo di Biden di ottobre 2023, che per la prima volta segna un clamoroso passaggio negli Stati Uniti da un meccanismo di self-regulation a una parziale co-regolamentazione del settore, si è assistito di recente a un vertiginoso incremento degli sforzi regolativi in materia di intelligenza artificiale.

Alla luce dell'accelerazione tecnologica, cui è seguita, come appena menzionato, una reazione – necessariamente più lenta ma sicuramente vigorosa – di carattere regolamentare, quali sono i campi da gioco più rilevanti che possono costituire un osservatorio privilegiato sotto il profilo del

rapporto tra le tecnologie dell'automazione e i valori democratici?

Noi ne abbiamo individuati due: in primo luogo, quello relativo alla disinformazione, a cui ovviamente è legato a doppio filo il tema della tutela (e dei limiti alla

protezione) della libertà di espressione; in secondo luogo, quello relativo al profilo della discriminazione algoritmica.

Come sempre accade, le opzioni di politica del diritto prescelte sono fortemente influenzate dall'humus valoriale che caratterizza gli ordinamenti in questione. Semplificando al massimo una questione che meriterebbe ben altro approfondimento, ma che vale la pena in questa sede accennare, si potrebbe dire che, se la parola chiave del costituzionalismo statunitense è "libertà", quella del costituzionalismo europeo è, e non poteva non esserlo, "dignità".

Più precisamente, esiste una profonda frattura di fondo che oppone alla visione nordamericana, incentrata sull'esaltazione del Primo emendamento, una rappresentazione squisitamente europea fondata sul predominio assiologico della protezione dei dati.

In tal senso, appare quanto meno doveroso interrogarsi – tanto più in un anno di "elezioni globali" quale è il 2024 e alle cruciali tornate elettorali dei prossimi anni – sulla validità odierna della metafora, tanto cara alla tradizione costituzionale statunitense, del "libero mercato delle idee" secondo cui, alla stregua delle leggi economiche della domanda e dell'offerta, la "mano invisibile" del mercato sarebbe in grado di garantire la vittoria e, di conseguenza, la maggiore diffusività, delle idee più corrette e persuasive.

In un contesto informazionale in cui la reperibilità e diffusività delle notizie è sempre più mediata dall'azione dell'algoritmo di piattaforme private, e ove risulta sempre più labile la linea di demarcazione tra falsità e realtà, è lecito porre in questione che lo stesso mercato sia effettivamente da considerarsi ancora "libero".

Tra *deepfake* e frasi mai pronunciate è emerso chiaramente come le allucinazioni interne alla comunicazione politica sulle piattaforme social – che, almeno a detta della Corte Suprema degli Stati Uniti, rappresentano ormai i luoghi privilegiati per alimentare il (da vedere quanto effettivamente libero) mercato delle idee – possano giocare un ruolo cruciale nell'esito delle elezioni. Alcune piattaforme si sono mosse per identificare chiaramente quando un messaggio di comunicazione politica sia frutto di un'automazione algoritmica, ma ci sembra che un compito così rilevante per l'assicurazione di un elevato livello di democrazia e *rule of law* non possa essere lasciato solo ed esclusivamente alle buone intenzioni dei poteri privati, né si può correre il rischio di una geometria variabile sul punto.

La bipolarità tra modello statunitense e modello europeo va ridotta, se non a unità, a un minimo di armonia prima di pensare a qualsiasi strategia contro la disinformazione che vada oltre la self-regulation. Ma è certamente irrealistico, in questo momento, pensare a innestare in questo tessuto – prima ancora che giuridicamente – culturalmente assai frammentario, il meccanismo di co-regolamentazione alla base del nuovo codice dell'Unione contro la disinformazione e, ancora

più recentemente, il Regolamento su trasparenza della pubblicità politica.

Il secondo aspetto di particolare rilevanza, oltre a quello della disinformazione, investe la dimensione della discriminazione algoritmica e, pertanto, del rapporto intercorrente tra IA e principio di eguaglianza – nella sua dimensione formale ma anche sostanziale.

Ciò che ci preme porre in evidenza è la necessità per il diritto (costituzionale) di porre le necessarie basi legali perché il ricorso all'IA non si traduca in una perpetuazione (sia essa volontaria o involontaria) di forme di gerarchizzazione e di relazioni di dominazione/ sottomissione interne alla società le quali, oltre a rappresentare una chiara violazione della dignità umana e dei diritti fondamentali, rischiano di relegare in secondo piano interi segmenti della popolazione, con un significativo impoverimento delle dinamiche democratiche. Infatti, la promozione di forme di tutela delle categorie discriminate e minoritarie è presupposto essenziale per il buon funzionamento di un modello sociale democratico e, soprattutto, pluralistico.

Oreste Pollicino, professore ordinario di diritto costituzionale
e diritto dei media presso l'Università Bocconi

Pietro Dunn, dottore di ricerca in Law, Science and Technology presso l'Università di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA